



Firmato digitalmente da:

CITTERIO TIZIANO

Firmato il 26/04/2023 09:37

Seriale Certificato: 2070054

Valido dal 10/01/2023 al 10/01/2026

Signed by: GREGORI ROBERTO
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 26-04-2023 09:46 UTC +02

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

L'anno **duemilaventitre**, nel giorno ventisei del mese di
aprile, in Maslianico, presso il palazzo municipale sito in
Via XX Settembre , n.43

sono presenti:

- il Sig. Tiziano Citterio , nato a Como (CO) il 01.01.1949,
domiciliato in Maslianico(), codice fiscale
CTTTZN49A01F017G il quale agisce in qualità di legale rappre-
sentante del Comune di Maslianico, C.F. 00644530131,, a ciò
autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in
data 15.04.2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

- il Sig. **ROBERTO GREGORI**, nato a CASTELLI CALEPIO (BG) il
30/11/1959, domiciliato in CASTELLI CALEPIO (BG), codice fi-
scale **GRCRPT59S30C079E**, che aderisce all'associazione in qua-
lità di rappresentante munito di delega di **ANPCI SERVIZI SRL**,
codice fiscale **15532721006**, società detenuta al 100% da ANPCI
(Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia, con
sede in Roma - Via delle Muratte, 9.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto
di legge, tra coloro che sottoscrivono il presente atto co-
stitutivo e tutti coloro che vorranno in seguito aderirvi, è
costituita una Associazione non riconosciuta, senza scopo di
lucro denominata: "COMUNITA' ENERGETICA VALBREGGIA_"

I comparenti

	convengono e stipulano	
	quanto segue.	
	Articolo 1	
	I componenti dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata: "COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE VALBREGGIA" , che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di "C.E.R. VALBREGGIA" , disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale, con sede in Maslianico, presso il palazzo municipale sito in Via XX Settembre , n.43	
	Articolo 2	
	L'organizzazione e il funzionamento della "C.E.R. VALBREGGIA" sono disciplinati dalle norme dello Statuto che, composto di n. 22 (ventidue) articoli, e che, approvato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" , firmato come per legge.	
	Articolo 3	
	La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2023 .	
	Articolo 4	
	Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili", di cui all'art. 31 del DECRETO	
	2	

	private, la partecipazione alla comunità di energia rinnova-	
	bile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale	
	principale.	
	I membri della comunità devono essere proprietari, ovvero	
	avere la piena disponibilità degli impianti di produzione.	
	L'Associazione deve prevedere almeno due clienti finali, mem-	
	bri, e un impianto di produzione/sezione di impianto di pro-	
	duzione.	
	La partecipazione all'associazione "C.E.R. VALBREGGIA" non	
	può costituire l'attività commerciale e industriale princi-	
	pale degli associati.	
	L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia	
	direttamente che mediante terzi:	
	a) - stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimenta-	
	zione e alla partecipazione a modelli di governance di gene-	
	razione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la	
	diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;	
	b) - supporto alle attività di ricerca nel settore delle	
	fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con	
	enti e istituzioni pubblici e privati;	
	c) - pianificazione territoriale per l'energia, anche a bene-	
	ficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di	
	4	

alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

Articolo 5

Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Statuto.

Articolo 6

La quota di adesione dovrà essere versata presso la sede dell'Associazione nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

A comporre il primo Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto dell'associazione, sono:

Presidente: il Sig. Tiziano Citterio , nato a Maslianico

(CO)il 01.01.1949, domiciliato in Maslianico, presso il palazzo municipale sito in Via XX Settembre , n.43 il quale

in fase di prima costituzione, viene individuato, dal Consiglio Direttivo, quale Tesoriere dell'associazione;

Vicepresidente: sig. ROBERTO GREGORI, nato a CASTELLI CALEPIO (BG) il 30/11/1959, domiciliato in CASTELLI CALEPIO (BG), codice fiscale GRGRRT59S30C079E, rappresentante munito di delega di ANPCI SERVIZI SRL, codice fiscale 15532721006, domiciliato elettivamente in Roma, Via delle Muratte, 9.

I comparenti conferiscono mandato al Presidente pro tempore della "C.E.R. VALBREGGIA" sig. Tiziano Citterio, nato a MASLIANICO(CO)il 01.01.1949, domiciliato in Maslianico, presso il palazzo municipale sito in Via XX Settembre, n.43 affinché convochi, entro 90 giorni, l'assemblea generale degli associati per la nomina delle cariche sociali previste dallo statuto.

Articolo 8

Le parti dichiarano di aver preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, così come emendato dal D. Lgs. 101/2018 che ha preso atto dell'entrata in vigore del regolamento EU 2016/679 e di prestare il loro consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le imposte, tasse ed oneri per esso dovuti, sono a carico dell'Associazione mediante il contributo a ciò destinato dal Comune di Maslianico.

[illegible]

ciliato per la carica di Sindaco presso il Comune di Maslianico - Via XX Settembre , n.43 - C.F. CTTTZN49A01F017G - in rappresentanza e per conto del Comune di Maslianico;

ROBERTO GREGORI, nato a CASTELLI CALEPIO (BG) il 30/11/1959, domiciliato in CASTELLI CALEPIO (BG), codice fiscale GRGRRT59S30C079E, in rappresentanza e per conto di **ANPCI**

SERVIZI SRL, codice fiscale 15532721006 - Della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto - così come l'allegato "A" - Statuto - , facendomi espressa richiesta che il detto documento, unitamente all'allegato Statuto, venga conservato in raccolta tra i miei. L'imposta di registrazione, così come l'imposta di bollo sull'atto costitutivo da produrre all'Agenzia delle Entrate per la registrazione viene assolta utilizzando il sistema UNIMOD.

Residenza municipale del Comune di Maslianico __,
26/04/2023__

Il Segretario Comunale: dott.ssa Tiziana Puricelli - apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 - Codice Amministrazione digitale (C.A.D.)

Allegato A - Atto costitutivo Rep 2685 del 26/04/2023

	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	«COMUNITA' ENERGETICA VALEREGGIA»	
	Denominazione - Sede - Scopo	
	Art. 1	
	È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione deno-	
	minata:	
	«COMUNITA' ENERGETICA VALEREGGIA».	Commentato [S1]:
	L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi	
	statali e regionali.	
	Art. 2	
	L'Associazione ha sede in Comune di Maslianico (co) - Via XX Settembre ,	
	n.43	
	La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 21, è a tempo	
	indeterminato.	
	Art. 3	
	Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha per	
	oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui all'art. 31 del	
	Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE)	
	2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promo-	
	zione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".	
	L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a	
	livello di comunità ai propri soci e alle aree locali in cui opera la comunità.	
	L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, può eserci-	
	tare diritti ed essere soggetto ad obblighi.	
	10	

	c) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territo-	
	riali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera	
	e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinno-	
	vabili (F.E.R.);	
	d) promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi	
	di pubblica diffusione dei risultati;	
	e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti	
	privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;	
	f) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;	
	g) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti	
	punti.	
	Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a coopera-	
	tive e/o consorzi e/o altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini.	
	L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi	
	sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'og-	
	getto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che	
	la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autoriz-	
	zate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai mede-	
	simi.	
	L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di	
	attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowd funding)	
	12	

	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla at-	
	tuale normativa.	
	È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni	
	forma di legge.	
	L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il	
	suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che	
	la destinazione sia imposta per legge.	
	Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richie-	
	desse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari,	
	tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.	
	Patrimonio ed esercizi sociali	
	Art. 4	
	Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:	
	a) dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;	
	b) dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;	
	c) da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;	
	d) da eventuali fondi di riserva;	
	e) dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche fina-	
	lità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;	
	f) da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.	
	Art. 5	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.	
	Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'eser-	
	cizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione	
	13	

	Soci	
	Art. 6	
	Sono ammessi come soci le persone fisiche, le piccole e medie imprese, gli enti territoriali o autorità locali, compresa l'Amministrazione comunale, che producono e/o consumano energia e che rispondono ai requisiti di cui all'Art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e condividono gli scopi dell'Associazione.	
	I membri, produttori e/o clienti finali, facenti parte dell'Associazione devono possedere tutti i seguenti requisiti:	
	• partecipare volontariamente all'Associazione • essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali (intese come enti locali), comprese le amministrazioni comunali; • nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale; • essere titolari di punti di connessione ubicati sul territorio del comune di Maslianico; • aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa. • non svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica;	
	Il presente Statuto, allegato all'atto costitutivo, funge da "contratto di diritto privato" per regolare i rapporti tra i membri dell'Associazione.	
	Entro 90 giorni dalla registrazione del presente Statuto, sarà approvato dall'Assemblea un Regolamento Interno Operativo (RIO) con le seguenti caratteristiche:	
	14	

	• prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere	
	il proprio venditore;	
	• individuare tra i soci della COMUNITA' ENERGETICA VALBREGGIA il "Referente", cioè	
	il responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i membri demandano la	
	gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;	
	• dare mandato al Referente per la costituzione e gestione della configurazione e per la	
	richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e	
	incentivazione dell'energia condivisa;	
	• definire i criteri di ripartizione fra i membri dei benefici dal servizio di valoriz-	
	zazione e incentivazione dell'energia condivisa, tenendo conto della capacità degli	
	impianti di produzione installata, dell'energia effettivamente prodotta e dell'energia	
	effettivamente consumata;	
	• definire i criteri di ripartizione fra i membri di qualsiasi altro introito derivanti	
	dalle attività della CER, con le stesse modalità di cui al punto precedente;	
	• consentire ai membri di recedere in ogni momento e uscire dall'associazione, fermo	
	restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la com-	
	partecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e pro-	
	porzionati.	
	I soci si distinguono in:	
	a) fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitu-	
	tivo;	
	b) ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota d'associazione;	
	c) onorari: coloro che per prestigio, meriti e competenza tecnico-scientifica vengono	
	nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; i soci onorari possono anche non	
	15	

	essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della COMUNITA' ENERGETICA VALBREGGIA , non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; i soci onorari partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I soci onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.	
	Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	La qualifica di socio dà diritto:	
	a) a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione;	
	b) a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;	
	c) ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;	
	d) a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.	
	La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.	
	All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.	
	Art. 7	
	I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera	
	16	

	motivata del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'As-	
	semblea.	
	L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso	
	nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio	
	Direttivo	
	È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della	
	quota associativa.	
	Art. 8	
	La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra	
	indicati.	
	La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei	
	contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo	
	comune.	
	Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di	
	specifici progetti (es. costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici), per cui la	
	perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da	
	restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci; ciò al	
	fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.	
	Organi e amministrazione	
	Art. 9	
	Gli organi della COMUNITA' ENERGETICA VALBREGGIA sono:l'Assemblea degli associati;	
	a) il Presidente;	
	b) Il Consiglio Direttivo;	
	c) Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)	
	17	

	Art. 10	
	L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad	
	un massimo di sette membri scelti tra i soci, fondatori ed ordinari. I consiglieri sono	
	nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più	
	volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio di carica. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in	
	sede di costituzione dell'Associazione. Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio	
	Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida	
	alla prima Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza	
	della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso perso-	
	nale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	Art. 11	
	Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un	
	Tesoriere.	
	Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in	
	giudizio; convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione	
	delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministra-	
	tivo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e	
	il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.	
	Il presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo	
	ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.	
	18	

	Funzione del Vicepresidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua	
	assenza o impedimento. Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione;	
	provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare	
	i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.	
	Art. 12	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente Io ritenga necessario	
	o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta	
	all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota	
	sociale.	
	Art. 13	
	Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'As-	
	semblea dei soci dal presente Statuto.	
	Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o	
	approvandone	
	i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.	
	Art. 14	
	Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi compo-	
	nenti.	
	Art. 15	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i	
	soci.	
	19	

	I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno	
	entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante	
	comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'or-	
	dine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza,	
	oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la	
	sede sociale.	
	Art. 16	
	L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi	
	e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio	
	Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad	
	essa demandato per Statuto.	
	Art. 17	
	Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della	
	quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri	
	soci, ma nessun socio può portare più di tre voti oltre al proprio.	
	Art. 18	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal	
	Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente	
	tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente	
	dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di	
	20	

	intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che	
	dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.	
	Art. 19	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio	
	o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza	
	semplice dei voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida con qua-	
	lunque numero di soci e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.	
	Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed	
	il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Ciascun socio è portatore di una quota che terrà conto della capacità degli impianti di	
	produzione installata, dell'energia effettivamente prodotta e dell'energia effettiva-	
	mente consumata, riferita all'ultimo esercizio disponibile.	
	Art. 20	
	Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto dal Presidente del Consiglio Diret-	
	tivo, dal vicepresidente del Consiglio Direttivo e dai soci onorari.	
	Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la	
	gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici	
	che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.	
	Scioglimento	
	Art. 21	
	Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno	
	tre quarti degli associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori,	
	21	

determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Norme generali

Art. 22

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.